



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

ESTRATTO DEL VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 22 DEL 11/06/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI RUBIERA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

L'anno **duemiladiciotto** il giorno **undici** del mese di **giugno** alle ore **20:50** in Rubiera, nella sede municipale nella sala consiliare. In seguito a convocazione da parte del Presidente del Consiglio, diramata nei modi e nei tempi prescritti dalle disposizioni vigenti, si è riunito il Consiglio comunale per trattare gli argomenti portati all'ordine del giorno, in seduta pubblica.

Sono presenti al momento dell'appello iniziale i Signori:

CAVALLARO EMANUELE	Sindaco	Presente
BONACINI LUCA	Consigliere	Assente
PEDRONI FRANCO	Consigliere	Presente
GUARINO GIUSEPPE	Consigliere	Presente
RUOZI BARBARA	Vice Presidente	Presente
CAROLI ANDREA	Consigliere	Presente
COTTAFAVA GIULIANO	Consigliere	Assente
ALBANESE CHIARA	Consigliere	Presente
ZANLARI FEDERICA	Consigliere	Presente
CASALINI MILENA	Consigliere	Presente
DEL MONTE DAVIDE	Consigliere	Presente
ROSSI ELENA	Consigliere	Presente
FORNACIARI ERMES	Consigliere	Assente
ROSSI LUCA	Consigliere	Presente
CEPI ROSSANA	Consigliere	Assente
BERTARELLI ANDREA	Consigliere	Assente
BENATI MARCO	Consigliere	Assente

Presenti N. **11**

Assenti N. **6**

Hanno giustificato l'assenza i Consiglieri: Fornaciari, Cepi e Bertarelli.

Assiste il Segretario generale del Comune dott.ssa Caterina Amorini.

Assume la presidenza il Sig. Cavallaro Emanuele.

Il Presidente, constatata per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Caroli, Rossi Luca e Pedroni.

E' presente l'Assessore Esterno sig. Murrone.

Il Sindaco mette in votazione l'ammissibilità del punto 4 – ODG aggiuntivo che ottiene il seguente risultato:

- voti favorevoli unanimi.

Deliberazione n. 22 del 11/06/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI RUBIERA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'art.42, comma 2, lettera c) del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

PREMESSO:

1. che l'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (d'ora innanzi semplicemente "legge regionale") assegna ai comuni le funzioni in materia sismica, prevedendo la possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;

2. che l'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" dispone che l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;

3. che le funzioni in materia sismica svolte dai comuni consistono tra l'altro nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;

4. che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni a più elevato rischio sismico (Zone 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva l'autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle aree a rischio sismico più basso (Zone 3 e 4);

5. che i comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, che finora si sono avvalsi delle strutture tecniche regionali, hanno segnalato la difficoltà di adempiere in autonomia agli obblighi di legge in relazione alle specifiche competenze professionali richieste e al ridotto volume di pratiche presente in ciascun ente;

6. che in particolare per i comuni collocati nella Zona 2 risulta essenziale adempiere adeguatamente agli obblighi autorizzatori per assicurare il regolare svolgimento delle attività edilizie private;

7. che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra i Comuni reggiani e la Provincia per la gestione unitaria delle attività in materia sismica al fine di



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

semplificare l'attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard di professionalità, tempestività ed economicità;

8. che a seguito della positiva valutazione di tale ipotesi, le parti con atti dei rispettivi organi, hanno deliberato lo schema della presente convenzione per la costituzione e l'adesione all'ufficio associato per la sismica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;

VISTO lo schema di convenzione che allegato sub A) costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VISTO inoltre l'art. 21 comma 3 della L.R. 13/2015 che prevede in caso di cessazione anticipata dell'avvalimento regionale rispetto al termine del 31/12/2018, i comuni interessati e la Regione Emilia-Romagna sottoscrivono un apposito accordo secondo lo schema approvato con DGR 1925/2015;

VISTO conseguentemente lo schema di accordo che allegato sub B) costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RITENUTO che esso risulti conforme alle esigenze dell'ente;

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente in quanto l'Ente sarà chiamato a versare contributi ad oggi non quantificabili a copertura integrale della spesa;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del 4° Settore Territorio e Attività Economiche in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di Ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi, diretti o indiretti, sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in quanto con il 31 dicembre 2018 la Regione cesserà di svolgere le funzioni in materia sismica previste dalla normativa regionale;

UDITI gli interventi dei Consiglieri come da Verbale di seduta;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. 1 (consigliere Rossi L. del gruppo "Movimento 5 Stelle"), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

1. DI ADERIRE, per le ragioni in premessa, alla costituzione dell'Ufficio Associato per le attività di cui alla LR 19/2008;
2. DI APPROVARE lo schema di convenzione che allegato sub A) costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. DI APPROVARE lo schema di accordo con la regione Emilia-Romagna che, allegato sub B) costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, autorizzandone la sottoscrizione da parte del sindaco, o suo delegato, ovvero, se compatibile con la disciplina regionale, da parte del presidente della Provincia, o suo delegato;

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli n. 10, contrari n. /, astenuti n. 1 (consigliere Rossi L. del gruppo "Movimento 5 Stelle"),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'ing. Ettore Buccheri;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario
AMORINI CATERINA



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla proposta n. 473/2018 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI RUBIERA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 08/06/2018

II RESPONSABILE
(BUCCHERI ETTORE)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 473/2018 del Settore SETT. 4 - TERRITORIO E ATTIVITA' PRODUTTIVE ad oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI RUBIERA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 08/06/2018

IL RESPONSABILE
(SILIGARDI CHIARA)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

Certificato di esecutività

della deliberazione del Consiglio comunale
n. 22 del 11/06/2018

ad oggetto: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI RUBIERA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008.**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **13/06/2018** (pubblicazione n. **709/2018** di Registro)

DICHIARA

che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **24/06/2018**, decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 25/06/2018

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

**Certificato di avvenuta pubblicazione
al n. 709/2018 di Registro**

**della deliberazione di Consiglio comunale
n. 22 del 11/06/2018**

ad oggetto: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA IL COMUNE DI RUBIERA E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008.**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente;

DICHIARA

l'avvenuta regolare pubblicazione della deliberazione sopra indicata all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **13/06/2018** per **15** giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", approvato con d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del predetto Testo unico.

Rubiera, 02/07/2018

**L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
FERRARI MARIO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATO SUB A

CONVENZIONE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 267/2000 TRA I COMUNI I COMUNI DI E LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA PER LA COSTITUZIONE DI UN UFFICIO ASSOCIATO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI CUI ALLA L.R. 19/2008.

Tra i Comuni di e la Provincia di Reggio Emilia

Premesso:

1. che l'art. 3 della L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 "Norme per la riduzione del rischio sismico" (d'ora innanzi semplicemente "legge regionale") assegna ai comuni le funzioni in materia sismica, prevedendo al possibilità di avvalersi per un periodo non inferiore a 10 anni delle strutture regionali competenti in materia sismica;
2. che l'art. 35 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 25 "Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018" dispone che l'avvalimento delle strutture regionali competenti in materia sismica, previsto dalla legge regionale, cessi il 31 dicembre 2018;
3. che le funzioni in materia sismica svolte dai comuni consistono tra l'altro nel rilascio delle autorizzazioni sismiche e nella verifica dei depositi delle relazioni sismiche ai sensi rispettivamente degli articoli 11 e 13 della legge regionale;
4. che la disciplina regionale prevede il regime autorizzatorio per le attività edilizie nei comuni a più elevato rischio sismico (Classe 1 e 2) e il regime di deposito, fatta salva l'autorizzazione in alcuni specifici casi, per i comuni nelle classi di rischio sismico più basso (Classe 3 e 4);
5. che i comuni della provincia, fatto salvo il comune capoluogo, che finora si sono avvalsi delle strutture tecniche regionali, hanno segnalato la difficoltà di adempiere in autonomia agli obblighi di legge in relazione alle specifiche competenze professionali richieste e al ridotto volume di pratiche presente in ciascun ente;
6. che in particolare per i comuni collocati nella zona sismica 2 risulta essenziale adempiere adeguatamente agli obblighi autorizzatori per assicurare il regolare svolgimento delle attività edilizie;
7. che è stata conseguentemente formulata la proposta di costituzione di un ufficio associato tra tutti i Comuni in elenco e la Provincia per la gestione unitaria delle attività in materia sismica al fine di semplificare l'attività presso i singoli Comuni e garantire elevati standard di professionalità, tempestività ed economicità;
8. che a seguito della positiva valutazione di tale ipotesi, le parti con atti dei rispettivi organi, hanno deliberato lo schema della presente convenzione per la costituzione e l'adesione all'ufficio associato per la sismica ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000;

tanto premesso

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1. Finalità.

Scopo della presente convenzione è l'attuazione da parte dei comuni aderenti, per il tramite della Provincia di Reggio Emilia degli obblighi e delle competenze in materia sismica, come meglio descritte successivamente, attribuite agli stessi dalla legge regionale.

Art. 2. Oggetto.

Con la presente convenzione, tra i Comuni di (d'ora innanzi semplicemente "i comuni") e la Provincia di Reggio Emilia viene costituito, ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000, il Servizio associato per le funzioni sismiche (d'ora innanzi semplicemente "Servizio associato sismica", in acronimo "SAS") disciplinate dalla legge regionale 19/2008. Gli aderenti individuano a ogni fine la Provincia di Reggio Emilia quale ente capofila, presso il quale il SAS avrà sede.

Art. 3. Competenze.

Il SAS svolgerà in nome e per conto dei comuni aderenti le seguenti funzioni:

- rilascio delle autorizzazioni sismiche di cui all'art. 11 della legge regionale;
- effettuazione delle verifiche sismiche sui depositi di cui all'art. 13 della legge regionale;
- assistenza e consulenza ai comuni in materia sismica;
- gestione, in via non esclusiva dei rapporti con la Regione Emilia-Romagna in materia sismica;
- attività complementari e accessorie alle funzioni prima elencate.

Le predette competenze possono essere integrate, senza necessità di modificare la presente convenzione, secondo quanto previsto dal successivo art. 8.

Art. 4. Modalità operative.

Nello svolgimento delle attività sopra indicate, il SAS si atterrà alle disposizioni della disciplina regionale in materia sismica.

Il dirigente preposto al SAS definisce, sentito il Comitato di coordinamento tecnico di cui al successivo art. 8, mediante propria circolare le modalità funzionamento del SAS, in particolare per quanto riguarda la gestione delle pratiche e le relazioni con i professionisti. Resta in capo a ciascun ente il controllo formale delle pratiche e edilizie e della completezza della documentazione.

Art. 5. Organizzazione.

Il SAS acquisirà le risorse umane dotate delle necessarie competenze tecniche ed amministrative in misura adeguata al volume di pratiche trasmesse dai comuni, nel rispetto degli standard minimi di cui alle deliberazioni della giunta regionale 1804/2008, n. 120/2009 e s. m. e i.. Il SAS fa capo ad un responsabile con qualifica dirigenziale competente ad adottare gli atti conclusivi dei procedimenti di autorizzazione e verifica.

All'organizzazione del SAS si applica la disciplina della Provincia.

Fermo restando la responsabilità in capo al dirigente, il SAS potrà avvalersi di prestazioni esterne, anche in forma di appalto di servizi per lo svolgimento di attività preparatoria o complementare.

Art. 6. Piano economico-finanziario.

Il SAS è finanziato mediante:

- il versamento diretto alla Provincia da parte dei richiedenti dei rimborsi forfettari di cui alla

deliberazione della giunta regionale n. 2271/2016 e successivi aggiornamenti e adeguamenti; a tale scopo l'ufficio di ciascun comune competente alle ricezioni delle pratiche, verifica l'avvenuto corretto versamento del rimborso per ciascuna tipologia;

- dei contributi versati direttamente dai comuni a copertura integrale della spesa.

I criteri puntuali per il calcolo del contributo in capo a ciascun ente aderente sono determinati dal Comitato di indirizzo di cui al successivo art. 8 tenendo conto della dimensione demografica, della zona sismica di appartenenza e del numero di verifiche svolte dal SAS.

Il contributo è definito annualmente ed erogato dai comuni alla Provincia in unica soluzione entro il 30/6 di ciascun anno, fatto salvo eventuali conguagli, attivi e passivi che saranno comunicati dal SAS entro il 31/3 relativamente all'anno precedente.

Art. 7. Attribuzioni dell'ente capofila.

Oltre ad adottare gli atti di cui al precedente art. 3, l'ente capofila rappresenta gli enti aderenti in tutti i procedimenti e le circostanze rientranti nella materia della presente convenzione. Compatibilmente con la disciplina regionale, l'ente capofila è autorizzato a sottoscrivere per conto dei comuni la convenzione di cui all'art. 21 comma 3 della L.R. 13/2015 secondo lo schema approvato con DGR 1925/2015.

Art. 8. Comitato di rappresentanza.

Il Comitato è l'organo di rappresentanza dei comuni aderenti ed è composto dal presidente della Provincia, che lo presiede, e dai presidenti delle unioni dei comuni reggiani o loro delegati. Al comitato di indirizzo partecipano, se richiesti, con funzioni di assistenza il dirigente preposto al SAS e il segretario generale della Provincia

Al Comitato di indirizzo compete la definizione degli orientamenti generali dell'attività e dell'organizzazione del SAS, la determinazione dei criteri per il riparto dei costi di gestione, il complessivo monitoraggio dell'attività dell'ufficio associato, l'individuazione di eventuali criticità e delle ipotesi di soluzione, oltre che l'integrazione delle funzioni assegnate al SAS, purché inerenti le attribuzioni comunali in materia sismica e di sicurezza territoriale.

Art. 9. Comitato di coordinamento tecnico.

Il Comitato di coordinamento tecnico, designato dal Comitato di rappresentanza e composto dal dirigente dell'ufficio associato, o suo delegato, che svolge anche le funzioni di coordinatore e da un responsabile o dirigente per ciascuna delle unioni dei comuni reggiani, assiste nelle sue funzioni il Comitato di rappresentanza e favorisce le relazioni e gli scambi informativi tra i comuni aderenti e l'ufficio associato. Per particolari esigenze e per favorire il confronto con i diversi portatori di interessi, il comitato tecnico potrà essere allargato, su invito del coordinatore, ai rappresentanti degli ordini professionali e del servizio geologico della Regione Emilia-Romagna.

Art. 10. Spazi finanziari.

I comuni si impegnano a mettere a disposizione della provincia gli spazi finanziari per lavoro flessibile necessari al funzionamento del SAS nella misura annualmente definita dal Comitato di rappresentanza di cui all'art. 8.

Art. 11. Trattamento dati.

I Comuni aderenti individuano fin d'ora la Provincia di Reggio Emilia come responsabile del trattamento dei dati necessari alla gestione dei procedimenti di competenza del SAS come definiti al precedente art. 3. Con successivi atti verranno definite le modalità e le garanzie del trattamento.

Art. 12. Durata della convenzione e recesso.

A seguito del perfezionamento della sua efficacia con le modalità previste dal successivo art. 13, la presente convenzione resta in vigore per 3 anni decorrenti dalla data di effettivo avvio delle attività del SAS, comunicata dal presidente della Provincia. Fatto salvo lo scioglimento del SAS, per garantire la stabilità all'organizzazione e dare certezza alle risorse del servizio, la possibilità per i singoli enti di recedere dalla convenzione e dal SAS è subordinata alla verifica, ad opera del Comitato di indirizzo, del mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario di cui al precedente art. 6. In ogni caso, l'eventuale recesso dovrà comunque essere definito entro il 30 giugno di ciascun anno ed avrà effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

Art. 13. Sottoscrizione per adesione

In considerazione dell'elevato numero di enti aderenti alla presente convenzione e delle conseguenti difficoltà a prevedere la sottoscrizione in modalità digitale da parte di tutti i rispettivi legali rappresentanti, l'adesione alla stessa si intende perfezionata mediante formale comunicazione tramite PEC alla Provincia di Reggio Emilia, attestata in calce alla convenzione da parte del Segretario Generale dell'ente. Dalla attestazione decorre l'efficacia della convenzione.

=====

Il sottoscritto dott. Alfredo L. Tirabassi, in qualità di Segretario Generale della Provincia di Reggio Emilia, avendo ricevuto le seguenti formali comunicazioni di adesione:

Ente	Estremi dell'atto	PEC Prot. Gen. Provincia di Reggio Emilia N°
Comune di		
Comune di		
Provincia di Reggio Emilia		

ATTESTA

ai sensi dell'art. 13 della convenzione
che la stessa è pienamente efficace tra gli enti aderenti dalla data del _____.

Reggio Emilia, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Alfredo L. Tirabassi

(documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005)

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con n del

Reggio Emilia, lì

Qualifica e firma

**SCHEMA DI ACCORDO
PER IL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA**

TRA

La Regione Emilia-Romagna (C.F. 80062590379, in persona del Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'Ambiente, il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detta Regione ed in forza alla Deliberazione di Giunta n. 1925 del 24 novembre 2015;

e

il Comune di/l'Unione⁽¹⁾ _____ (C.F. _____, in persona del Sindaco/Presidente dell'Unione _____ domiciliato per la sua carica presso il Comune di _____, in _____ il quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto di detto Comune/detta Unione ed in forza alla Deliberazione ____ n. ____ del _____⁽²⁾;

PREMESSO CHE:

- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico" all'art. 3 prescrive che, per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standards organizzativi minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
- ai sensi dell'art. 3, commi 1, della citata L.R. n. 19 del 2008, i Comuni che non hanno optato per l'esercizio autonomo delle funzioni sismiche si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", all'art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standards organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- i Comuni che alla data di entrata in vigore della citata legge si avvalgono stabilmente delle strutture tecniche regionali ai sensi dell'articolo 3, comma 8, della L.R. n. 19 del 2008, possono stipulare accordi con la Regione per definire, in via anti-

¹⁾ Solo nel caso in cui i Comuni abbiano conferito all'Unione l'esercizio di tutte le funzioni in materia sismica.

²⁾ In caso di più Amministrazioni comunali interessate, questo paragrafo va ripetuto per ciascuna di esse.

cipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, con conseguente cessazione dell'avvalimento;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Premessa

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 - Oggetto

1. La Regione Emilia-Romagna e i Comuni di _____, di seguito denominati "i Comuni" concordano le modalità di avvio dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, a far data dal _____ con conseguente cessazione dell'avvalimento della struttura regionale di Reggio Emilia.

A tale scopo i Comuni per l'esercizio delle funzioni in materia sismica, si avvarranno del servizio associato costituito ai sensi dell'art. 30 del d.lgs. 267/2000 (Testo unico degli enti locali) presso la Provincia di Reggio Emilia al quale a regime saranno assegnati un dirigente a tempo parziale, n. 4 istruttori direttivi tecnici con laurea adeguata alle mansioni da svolgere e n. 2 istruttori di supporto amministrativo.

Art. 3 - Obblighi e garanzie reciproci

1. I Comuni, per l'esercizio delle funzioni sismiche della struttura tecnica, entro il termine indicato all'art. 2, comma 1, si impegnano ad adottare le misure organizzative e funzionali necessarie e reperire il personale per assicurare l'operatività della Struttura tecnica competente in materia sismica. In particolare⁽³⁾ si impegnano a istituire, in forma associata, una apposita struttura tecnica che presenti gli standards minimi definiti con delibera della Giunta regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta regionale n. 120 del 9 febbraio 2009.

2. La Regione si impegna⁽⁴⁾ a completare l'iter delle pratiche pendenti alla data di cui all'art. 2 comma 1.

Art. 4 - Rapporti finanziari (da inserire nel solo caso di cui all'art. 3, comma 2, lett. a)

I rimborsi forfettari per l'istruttoria spettano alla Regione per le pratiche sismiche presentate fino alla data di cui all'art. 2, comma 1 e ai Comuni per quelle presentate successivamente.

³⁾ Nell'ambito della convenzione occorre selezionare alternativamente la soluzione a) o b).

⁴⁾ Nell'ambito della convenzione occorre selezionare alternativamente la soluzione a), b) o c).

Art. 5 - Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Contraenti anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora il componimento bonario dovesse risultare infruttuoso dopo due tentativi, si ricorrerà al Giudice ordinario del Foro di Bologna.

Art. 6 - Disposizione finale

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si rimanda alle disposizioni di legge in generale, della legge regionale in materia sismica (L.R. n. 19/2008) e dei relativi provvedimenti attuativi, all'ordinamento degli enti locali D.Lgs. 267/2000 ed alle disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

Il presente atto, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle Parti nei modi e nelle forme di legge in segno di piena accettazione.

Luogo e data della sottoscrizione digitale

Per la Regione Emilia-Romagna

Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
(Ing. Gabriele Bartolini)

Per il Comune di/l'Unione _____

Il Sindaco/Presidente

(_____)